

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 01 **del mese di** agosto
dell' anno 2016 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Corsini Andrea	Assessore
3) Donini Raffaele	Assessore
4) Mezzetti Massimo	Assessore
5) Petitti Emma	Assessore
6) Venturi Sergio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore Corsini Andrea

Oggetto: PRIME DISPOSIZIONI REGIONALI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI NEL SETTORE URBANISTICO, AI SENSI DELL'ART. 58 ELABORATO N. 7 (NORME DI ATTUAZIONE) E DELL'ART. 22 ELABORATO N. 5 (NORME DI ATTUAZIONE) DEL PROGETTO DI VARIANTE AL PAI E AL PAI DELTA ADOTTATO DAL COMITATO ISTITUZIONALE AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO CON DELIBERAZIONI N. 5/2015

Cod.documento GPG/2016/1405

Num. Reg. Proposta: GPG/2016/1405

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";
- la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" ed in particolare l'art. 51 "Norme in materia di Autorità di bacino";
- il Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, "Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni";
- il Decreto Legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, recante "Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque";
- il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po (in seguito PAI), adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino con deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con DPCM 4 maggio 2001;
- il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Delta del fiume Po (in seguito PAI Delta), adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino con deliberazione n. 5 del 19 luglio 2007, approvato con DPCM 13 novembre 2008;

- l'Intesa per la definizione delle disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Reggio Emilia relative all'attuazione del "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po" (PAI), stipulata ai sensi dell'art. 57, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, dell'art. 21 della L. R. Emilia-Romagna n. 20 del 24 marzo 2000 e dell'art. 1, comma 11, delle norme di attuazione del PAI, sottoscritta il 15 giugno 2010 dall'Autorità di Bacino del fiume Po, dalla Regione e dalla Provincia di Reggio Emilia a far data dalla quale il PTCP assume il valore e gli effetti di piano settoriale di tutela e uso del territorio di propria competenza e trova applicazione in luogo del PAI vigente;
- l'Intesa per la definizione delle disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Modena relative all'attuazione del "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po" (PAI), stipulata ai sensi dell'art. 57, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, dell'art. 21 della L. R. Emilia-Romagna n. 20 del 24 marzo 2000 e dell'art. 1, comma 11, delle norme di attuazione del PAI, sottoscritta il 14 ottobre 2010 dall'Autorità di Bacino del fiume Po, dalla Regione e dalla Provincia di Modena a far data dalla quale il PTCP assume il valore e gli effetti di piano settoriale di tutela e uso del territorio di propria competenza e trova applicazione in luogo del PAI vigente;
- l'Intesa per la definizione delle disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Parma relative all'attuazione del "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po" (PAI), stipulata ai sensi dell'art. 57, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, dell'art. 21 della L. R. Emilia-Romagna n. 20 del 24 marzo 2000 e dell'art. 1, comma 11, delle norme di attuazione del PAI, sottoscritta il 14 giugno 2011 dall'Autorità di Bacino del fiume Po, dalla Regione e dalla Provincia di Parma a far data dalla quale il PTCP assume il valore e gli effetti di piano settoriale di tutela e uso del territorio di propria competenza e trova applicazione in luogo del PAI vigente;
- l'Intesa per la definizione delle disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di

Piacenza relative all'attuazione del "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po" (PAI), stipulata ai sensi dell'art. 57, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, dell'art. 21 della L. R. Emilia-Romagna n. 20 del 24 marzo 2000 e dell'art. 1, comma 11, delle norme di attuazione del PAI, sottoscritta il 12 aprile 2012 dall'Autorità di Bacino del fiume Po, dalla Regione e dalla Provincia di Piacenza a far data dalla quale il PTCP assume il valore e gli effetti di piano settoriale di tutela e uso del territorio di propria competenza e trova applicazione in luogo del PAI vigente;

Premesso che con deliberazione n. 5 del 17 dicembre 2015 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po ha adottato il "Progetto di Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) - Integrazioni all'Elaborato 7 (Norme di Attuazione) e al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del Delta del fiume Po (PAI Delta) - Integrazioni all'Elaborato 5 (Norme di Attuazione)", finalizzato al coordinamento tra tali Piani ed il Piano di Gestione dei Rischi di Alluvioni (PGRA), ai sensi dell'art. 7, comma 3 lett. a del D. lgs. 23 febbraio 2010, n. 49, successivamente indicato come Progetto di Variante;

Preso atto che:

- il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, con Deliberazione n. 4 del 17 dicembre 2015, ha adottato il *Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico Padano (PGRA)*, come previsto dall'art. 7, comma 8, del D.lgs. n. 49/2010, operante sul territorio del Distretto Idrografico Padano così come definito dall'art. 64 del D.lgs. 152/2006 vigente al momento dell'adozione della suddetta deliberazione;

Rilevato che:

- l'art. 51 della L. 221/2015 dispone che dalla data di adozione del decreto previsto dall'art. 63 del D.Lgs. n. 152/2006 le Autorità di bacino di cui alla L. n. 183/1989 sono soppresse e in fase di prima attuazione, dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 221/2015, le funzioni di Autorità di bacino distrettuale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 sono esercitate dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'art. 4 del D.lgs.

n. 219/2010, che a tale fine si avvalgono delle strutture, del personale, dei beni e delle risorse strumentali delle Autorità di bacino regionali e interregionali comprese nel proprio distretto;

- il comma 3 dell'art. 68 del D.Lgs. 152/2006 dispone che le Regioni convochino una Conferenza programmatica articolata per sezioni provinciali o per altro ambito territoriale deliberato dalle Regioni stesse, cui partecipano province e comuni interessati al fine di esprimere un parere sulla coerenza tra pianificazione di distretto e pianificazione territoriale dei Progetti di variante ai PAI;

Dato atto che la Regione ha indetto la suddetta Conferenza programmatica articolata in tre sedute, il 14 luglio 2016 a Bologna, per i comuni e le province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara, il 22 luglio a Parma, per i comuni e le province di Parma e Piacenza, come previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1078 del 11/07/2016, e il 29 luglio a Bologna la seduta conclusiva per tutti i comuni e le Province suddette;

Rilevato che il Progetto di variante:

- ha lo scopo precipuo di garantire il pieno coordinamento tra i contenuti conoscitivi risultanti dall'elaborazione del PGRA e quelli dei vigenti strumenti della pianificazione di bacino per l'assetto idrogeologico e, in particolare, di associare le specifiche disposizioni di PAI e PAI Delta alle aree individuate nell'ambito degli elaborati del PGRA e a tal fine introduce il Titolo V nelle Norme del PAI e la Parte III nelle Norme del PAI Delta;
- nel Titolo V e nella Parte III, integra il quadro conoscitivo del PAI e del PAI Delta con gli elaborati cartografici rappresentati dalle Mappe della pericolosità e del rischio di alluvione, predisposte ai sensi dell'art. 6 della Direttiva 2007/60/CE e del D.Lgs. 49/2010, articolate, per la Regione Emilia-Romagna, per i seguenti ambiti territoriali:
 - Reticolo principale di pianura e di fondovalle (RP);
 - Reticolo secondario collinare e montano (RSCM);
 - Reticolo secondario di pianura (RSP);

- Aree costiere marine (ACM);

per i quali ambiti sono stati individuati i seguenti scenari di pericolosità:

- aree interessata da alluvione rara (P1);

- aree interessate da alluvione poco frequente (P2);

- aree interessate da alluvione frequente (P3);

- introduce, quindi, due nuovi ambiti, il Reticolo secondario di pianura (RSP) e le Aree costiere marine (ACM) non contenuti nel PAI e nel PAI Delta vigenti;
- fornisce indicazioni alle Regioni in merito all'aggiornamento agli indirizzi alla pianificazione urbanistica concernenti l'attuazione del PGRA, da attuarsi con l'emanazione di disposizioni specifiche, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Titolo V e della Parte III;
- all'articolo 58 del Titolo V e all'art. 22 della Parte III, prevede che le suddette disposizioni, per la parte relativa agli ambiti Reticolo Principale e Reticolo secondario collinare-montano, associno alle diverse tipologie di aree potenzialmente inondabili norme coerenti rispetto ai riferimenti normativi propri delle fasce fluviali del PAI e del PAI Delta e delle aree soggette ad esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio, mentre viene demandato alle Regioni e agli Enti locali del distretto di regolamentare, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, le attività consentite, i limiti e i divieti per gli ambiti Reticolo secondario di pianura (RSP) e Aree costiere marine(ACM);
- da quanto si evince dalla deliberazione di adozione n. 5/2015, non ha associate specifiche misure di salvaguardia, essendo richiamate le misure previste dall'"Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, D.L. 11 giugno 1998, n. 180" adottato con DPCM 29 settembre 1998 per le aree di cui all'art. 1, comma 1, lett. b del D. L. n. 279/2000, convertito, con modificazioni, nella legge n. 365/2000, valide fino all'adozione definitiva della Variante al PAI e PAI Delta in oggetto;

Rilevato inoltre che:

- con propria deliberazione n. 126 del 4/02/2002 sono state approvate le "Disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico per il bacino idrografico del fiume Po (PAI)";
- l'Autorità di bacino ha pubblicato, nel febbraio 2009, il documento "Edifici in aree a rischio di alluvione - Come ridurre la vulnerabilità";
- l'Autorità di bacino con nota n. 5896 del 12/08/2014 ha comunicato a tutti Comuni del proprio territorio che le Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni, elaborate ai sensi della Direttiva 2007/60/CE e del D.Lgs. 49/2010, erano state approvate il 23/12/2013 dal proprio Comitato Istituzionale e li invitava a procedere ad una ricognizione dei propri strumenti urbanistici in relazione ai contenuti delle Mappe pubblicate e, sulla scorta di tale ricognizione, fornire ai soggetti attuatori delle previsioni di detti strumenti urbanistici, adeguate informazioni circa le situazioni di pericolosità e rischio rappresentate nelle Mappe, ma non comprese nei vigenti strumenti della pianificazione di bacino;
- l'Autorità di bacino con specifiche note (prot. 1874/31/CM e 1875/31/CM del 23/03/2016 e prot. 3861/42/CM del 22/06/2016) ha fornito indicazioni operative per l'applicazione delle misure di salvaguardia alle aree individuate nell'ambito delle Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del PGRA, in cui sono riportate una serie di casistiche per le quali le misure di salvaguardia possono non essere applicate e in cui viene suggerito di verificare la coerenza della pianificazione urbanistica con il PTCP e il PAI vigenti, valutando la compatibilità dell'intervento con le condizioni di pericolosità;

Considerato che nelle sedute della Conferenza programmatica del 14 e 22 luglio sono emersi i seguenti elementi:

- la difficoltà, manifestata da una parte dei comuni presenti, appartenenti alla provincia di Modena, di operare per quegli ambiti di pericolosità dove la

variante fornisce un quadro conoscitivo ma non anche un apparato normativo, quale l'ambito del reticolo secondario di pianura, e pertanto la necessità di avere indicazioni operative a tale riguardo, anche con riferimento all'applicazione delle misure di salvaguardia alle aree individuate nell'ambito delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del PGRA;

- da parte della Provincia di Piacenza e di alcuni comuni della medesima provincia, poiché vi sono varie aree a pericolosità P2 e P3 derivanti dal reticolo principale, in particolare dal torrente Arda, introdotte dal PGRA e non presenti nel PAI e PTCP vigenti, l'opportunità di modificare la normativa del progetto di variante al fine di attenuare l'equivalenza tra le aree a pericolosità idraulica P3, P2 e P1 e le fasce fluviali del PAI indicata nel Progetto di variante e di demandare agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica la costituzione di un sistema di tutela aggiornato e adeguato al PGRA e condiviso tramite Intesa;

Valutato necessario, in accordo con l'Autorità di bacino, fornire una rapida risposta alle istanze emerse nella suddetta Conferenza programmatica attraverso indicazioni operative adeguate alle diverse pericolosità dei vari ambiti del Progetto di variante, valide fino all'emanazione delle disposizioni specifiche, previste entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Titolo V e della Parte III;

Dato atto pertanto che:

- è stata convocata una riunione il 20/07/2016 da parte del Servizio Difesa del suolo, della costa e bonifica, a cui hanno preso parte il Servizio Pianificazione territoriale e urbanistica, dei trasporti e del paesaggio, l'Autorità di bacino e le Province di Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza (assenti la Città Metropolitana di Bologna e la Provincia di Ferrara);
- è stato valutato, da parte di tutti gli enti presenti alla suddetta riunione, opportuno redigere prime indicazioni e indirizzi di carattere generale rivolti alla pianificazione territoriale e urbanistica concernenti l'attuazione del PGRA nel settore urbanistico, intese a regolamentare le attività delle Province e dei Comuni nel periodo intercorrente tra la loro approvazione e i novanta giorni successivi alla data

di entrata in vigore del Titolo V e della Parte Terza, momento in cui verranno emanate dalla Regione le disposizioni complete e definitive, come richiesto dagli artt. 58 e 22 del Progetto di Variante;

- il 26/07/2016 si è svolta una seconda riunione a cui hanno preso parte i Servizi Difesa del Suolo e Pianificazione territoriale della Regione, l'Autorità di bacino, la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia, Parma in cui è stato discusso e rielaborato il documento tecnico "*Prime disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni nel settore urbanistico, ai sensi dell'art. 58 Elaborato n. 7 (Norme di Attuazione) e dell'art. 22 Elaborato n. 5 (Norme di Attuazione) del Progetto di Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) - Integrazioni all'Elaborato 7 (Norme di Attuazione) e al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del Delta del fiume Po (PAI Delta) - Integrazioni all'Elaborato 5 (Norme di Attuazione) adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po con deliberazione n. 5 del 17/12/2015*";
- la versione finale del documento, come integrata a seguito di un ulteriore incontro in data 27/07/2016 con il Segretario Generale dell'Autorità di bacino e con i contributi forniti via email dalle Province di Modena e Piacenza, è stata trasmessa all'Autorità di bacino del fiume Po, con lettera PG.20126.0555630 del 28/07/2016 a firma del Direttore generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, al fine di un'esplicita condivisione che il Segretario generale dell'Autorità ha espresso con nota prot. n. 4594/CM del 28/07/2016;
- il documento tecnico è stato infine presentato nella seduta conclusiva della Conferenza programmatica, tenutasi il 29 luglio 2016 a Bologna, che si è espressa positivamente su di esso, con richiesta da parte di alcuni comuni e province di ulteriori specifiche e miglioramenti;

Ritenuto pertanto:

- che il documento tecnico "*Prime disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni nel settore urbanistico, ai sensi*

dell'art. 58 Elaborato n. 7 (Norme di Attuazione) e dell'art. 22 Elaborato n. 5 (Norme di Attuazione) del Progetto di Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) - Integrazioni all'Elaborato 7 (Norme di Attuazione) e al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del Delta del fiume Po (PAI Delta) - Integrazioni all'Elaborato 5 (Norme di Attuazione) adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po con deliberazione n. 5 del 17/12/2015", che è condiviso dall'Autorità di bacino e ha avuto parere favorevole da parte degli enti presenti alla Conferenza programmatica del 29 luglio, costituisce una prima risposta idonea per l'attuazione del PGRA nel settore urbanistico, valevole nel periodo intercorrente tra la sua approvazione e i novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del Titolo V e della Parte Terza, momento in cui verranno emanate dalla Regione le disposizioni complete e definitive, come richiesto dai rispettivi artt. 58 e 22;

- di demandare la valutazione delle specifiche e dei miglioramenti richiesti da parte di alcuni enti nella seduta conclusiva della Conferenza programmatica del 29 luglio alla fase di redazione delle disposizioni definitive concernenti l'attuazione del PGRA nel settore urbanistico, che la Regione deve emanare secondo quanto disposto all'articolo 58 del Titolo V e all'art. 22 della Parte III delle norme del Progetto di variante, in quanto necessitano di valutazioni tecniche di maggior dettaglio;
- opportuno approvare il suddetto documento tecnico quale Allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Richiamate:

- la L.R. n. 43 del 26 novembre 2001 avente ad oggetto "*Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna*";
- le proprie deliberazioni:
 - n. 2416 del 29 dicembre 2008 "*Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007*";

- n. 2189 del 21 dicembre 2015 *"Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale"*;
- n. 56 del 25 gennaio 2016 avente ad oggetto *"Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi della L.R. n. 43/2001"*;
- n. 270 del 29 febbraio 2016 *"Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015"*;
- n. 622 del 28 aprile 2016, *"Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015"*;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alla Difesa del suolo e della Costa, Protezione Civile, Politiche ambientali e della montagna, Paola Gazzolo,

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

1. di approvare, per quanto espresso in narrativa, il documento tecnico *"Prime disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni nel settore urbanistico, ai sensi dell'art. 58 Elaborato n. 7 (Norme di Attuazione) e dell'art. 22 Elaborato n. 5 (Norme di Attuazione) del Progetto di Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) - Integrazioni all'Elaborato 7 (Norme di Attuazione) e al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del Delta del fiume Po (PAI Delta) - Integrazioni all'Elaborato 5 (Norme di Attuazione) adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po con deliberazione n. 5 del 17/12/2015"*, quale Allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.



Prime disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni con particolare riguardo alla pianificazione di emergenza, territoriale ed urbanistica, ai sensi dell'art. 58 dell'Elaborato n. 7 (Norme di Attuazione) e dell'art. 22 dell'Elaborato n. 5 (Norme di Attuazione) del *"Progetto di Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) e al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del Delta del fiume Po (PAI Delta)"*, adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po, con deliberazione n. 5 del 17/12/2015.

Premessa

L'art. 58 "Aggiornamento agli indirizzi alla pianificazione urbanistica, ai sensi dell'art. 65, comma 6 del D.lgs. n. 152/2006" dell'Elaborato 7 (Norme di Attuazione) del nuovo Titolo V ("Norme in materia di coordinamento tra il PAI e il Piano di Gestione dei Rischi di Alluvioni (PGRA)") del Progetto di Variante al PAI in oggetto, e il corrispondente art. 22 dell'Elaborato 5 (Norme di Attuazione) della nuova Parte Terza ("Norme in materia di coordinamento tra il PAI Delta e il Piano di Gestione dei Rischi di Alluvioni (PGRA)"), recitano:

"Le Regioni, ai sensi dell'art. 65, comma 6 del D.lgs. n. 152/2006, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Titolo V (della Parte III delle presenti NA), emanano, ove necessario, disposizioni concernenti l'attuazione del PGRA nel settore urbanistico, integrative rispetto a quelle già assunte ai sensi dell'art. 5, comma 2 e 27, comma 2 delle presenti norme (ai sensi dell'articolo 4bis delle presenti Norme). [...]".

Rispetto al percorso dettato dai sopra citati articoli, le presenti disposizioni sono da intendersi come prime indicazioni e indirizzi di carattere generale rivolte ai Comuni e agli Enti interessati nell'ambito dell'attuazione delle previsioni della pianificazione di emergenza, territoriale ed urbanistica e concernenti l'attuazione del PGRA, nel periodo intercorrente tra la loro approvazione e i novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del Titolo V e della Parte Terza, momento in cui verranno emanate dalla Regione le disposizioni complete e definitive, come richiesto, appunto, dagli art. 58 e 22 sopra citati.

Tale anticipazione si rende necessaria in risposta all'urgenza manifestata dai Comuni in sede di Conferenza Programmatica di avere indicazioni operative per l'applicazione delle misure di salvaguardia, nei procedimenti urbanistici ed edilizi, alle aree individuate nell'ambito delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del PGRA; esse costituiscono anche una prima risposta considerata sufficientemente efficace in relazione ai livelli di pericolosità e di rischio individuati e introdotti dal Progetto di Variante in termini di misure di prevenzione, ferma restando la necessità di aggiornare e rendere coerente anche la pianificazione di emergenza al nuovo quadro delineato, inserendo opportune misure e attivando specifiche azioni, in parte già delineate nel PGRA coerentemente con la nuova normativa in vigore in materia di protezione civile.

1. Ambiti di applicazione

Con il Titolo V e la Parte III, il quadro conoscitivo del PAI e del PAI Delta viene integrato dagli elaborati cartografici rappresentati dalle Mappe della pericolosità e del rischio di alluvione predisposte ai sensi dell'art. 6 della Direttiva 2007/60/CE e del D.lgs. 49/2010, adottate dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po in data 22 dicembre 2013.

La rilevante estensione del bacino del fiume Po e la peculiarità e diversità dei processi di alluvione sul suo reticolo idrografico hanno reso necessario effettuare la mappatura della pericolosità secondo approcci metodologici differenziati per i diversi ambiti territoriali, di seguito definiti:

- Reticolo principale di pianura e di fondovalle (RP);
- Reticolo secondario collinare e montano (RSCM);
- Reticolo secondario di pianura (RSP);
- Aree costiere marine (ACM).

Tale mappatura individua i seguenti scenari di pericolosità:

- aree interessate da alluvione rara (P1);
- aree interessate da alluvione poco frequente (P2);
- aree interessate da alluvione frequente (P3).

Le disposizioni riportate nel presente Allegato Tecnico si riferiscono all'attuazione degli interventi urbanistici/edilizi nelle aree sopra elencate

2. Disposizioni generali

In linea generale si invitano le Province, i Comuni e tutti gli Enti a vario titolo competenti a:

- tenere in debito conto i contenuti del Progetto di Variante nell'ambito delle procedure di propria competenza e veicolare il più possibile la conoscenza anche presso i cittadini e i liberi professionisti;
- riesaminare ed aggiornare i contenuti della propria pianificazione di emergenza alla luce del Progetto di Variante in corso e dell'aggiornamento del quadro conoscitivo che introduce;
- considerare i contenuti del PGRA, in particolare le mappature della pericolosità e del rischio e le informazioni associate relative alle caratteristiche dell'alluvione potenziale (estensione delle aree inondabili e, qualora disponibili: livelli e tiranti idrici, velocità e direzione di propagazione, morfologia dei terreni) per le valutazioni di compatibilità da effettuare a scala comunale, fatta salva la disponibilità di approfondimenti locali di maggior dettaglio e aggiornamento;
- effettuare una sovrapposizione del quadro conoscitivo derivante dal PGRA (integrato nel Progetto di Variante) e dal PAI e PAI Delta vigenti con quello proprio degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, onde individuare:
 - 1) le aree del territorio per le quali esistono e sono confermate norme, disposizioni, indirizzi, direttive che ne regolamentano l'uso e garantiscono adeguatamente la tutela

di persone e beni in relazione a possibili fenomeni alluvionali;

- 2) le aree di nuova introduzione o oggetto di modifica, per le quali valgono le disposizioni specifiche di cui al presente Allegato.

Le modalità per acquisire i tematismi vettoriali a scala comunale relativi alle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni di cui al PGRA sono indicate nel paragrafo 7 delle presenti disposizioni;

- utilizzare quale riferimento per l'individuazione delle misure di riduzione della vulnerabilità richiamate nel seguito il documento: "Edifici in aree a rischio di alluvione. Come ridurre la vulnerabilità", a cura dell'Autorità di Bacino del fiume Po e dell'Università degli studi di Pavia (febbraio 2009), scaricabile al seguente link: http://www.adbpo.it/PDGA_Documenti_Piano/vulnerabilita/vulnerabilita_edifici.pdf;
- riferirsi ai contenuti di cui alla DGR 126/2002 "Legge 18 maggio 1989, n.183, art.17 comma 6 - Disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Po (PAI)", pubblicata sul BUR n. 37/2002.

La Regione Emilia-Romagna si impegna ad aggiornare il quadro delle criticità risultante dal Progetto di Variante e relativi elaborati conoscitivi, anche in base agli esiti dell'applicazione delle presenti disposizioni, al fine della programmazione prevista dal D.L. 12 settembre 2014 n. 133, convertito con Legge 11 novembre 2014 n. 164, art. 7, comma 2.

Si precisa che, con riferimento agli ambiti sopra indicati ed alle aree di pericolosità P2 e P3, sulla scorta delle indicazioni fornite dall'Autorità di Bacino, le misure di salvaguardia, previste dall'"Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, D.L. 11 giugno 1998, n. 180" adottato con DPCM 29 settembre 1998 per le aree di cui all'art. 1, comma 1, lett. b del D. L. n. 279/2000, convertito, con modificazioni, nella legge n. 365/2000, riferite agli ambiti sopra elencati, non trovano applicazione:

- a) alle aree ricadenti nelle fasce fluviali A e B di PAI, incluse quelle interne al "centro edificato" (come definito all'art. 39, comma 1, lett. c del PAI vigente) delle Norme di attuazione del PAI, ovvero al territorio urbanizzato definito ai sensi della legislazione urbanistica regionale vigente, per le quali i Comuni abbiano effettuato la valutazione di compatibilità con le condizioni di rischio;
- b) alle aree di fascia C in cui gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica abbiano regolamentato le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori compresi nella fascia C (art.31, comma 4 del PAI vigente);
- c) alle aree ricadenti in fascia C di PAI a tergo del "limite di progetto tra la fascia B e la fascia C" per le quali i Comuni

- abbiano effettuato la valutazione di compatibilità con le condizioni di rischio;
- d) alle aree individuate e perimetrare nell'Elaborato 2 del PAI, così come aggiornato dai Comuni attraverso le procedure di cui all'art. 18 delle Norme di attuazione del PAI;
- e) alle aree vulnerabili dal punto di vista idraulico (ad esempio le aree di pianura interessate dagli allagamenti del reticolo secondario naturale e artificiale di bonifica) per le quali le analisi morfologiche, geologiche, idrogeologiche ed idrauliche a supporto dei PTCP hanno individuato specifiche perimetrazioni, e relative norme, prescrizioni, indirizzi e dispositivi associati che assicurino un adeguato livello di tutela di persone e beni esposti rispetto agli scenari di pericolosità considerati.

Si chiarisce inoltre, che l'assetto delle fasce fluviali del PAI vigente/PTCP avente valore ed effetto di PAI ai sensi delle intese, è confermato (fascia A, B, B di progetto e C) ma, poichè il nuovo quadro conoscitivo può aver modificato l'estensione delle aree potenzialmente allagabili, a tali modifiche si devono applicare le nuove disposizioni, come nel seguito dettagliato.

3. Reticolo Principale di pianura e di fondovalle (RP)

3.1 Ambito di riferimento

Il Reticolo principale di pianura e di fondovalle (RP) è costituito dall'asta del fiume Po e dai suoi principali affluenti nei tratti di pianura e nei principali fondovalle montani e collinari.

Le disposizioni specifiche di cui al successivo punto si applicano alle aree P1, P2, P3 potenzialmente allagabili non ricomprese nella delimitazione di cui alle lettere a, b, c del precedente paragrafo 2.

3.2 Disposizioni specifiche

Per tale ambito specifico e per le corrispondenti aree a diversa pericolosità (P3, P2 e P1) rappresentate nella cartografia, il Progetto di Variante fornisce già riferimenti normativi precisi negli art. 58 (PAI) e 22 (PAI Delta). In coerenza con tali riferimenti, nelle more della definizione delle disposizioni regionali complete, che potranno eventualmente dettagliare ulteriormente specifici casi e situazioni, ad integrazione delle norme già assunte in sede di intesa PAI - PTCP e di adeguamento dello strumento urbanistico, si chiarisce che:

- nelle aree interessate da alluvioni frequenti (aree P3), si devono applicare le limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia A delle norme del Titolo II del PAI e PAI Delta, ovvero le equivalenti norme di cui al PTCP avente valore ed effetto di PAI ai sensi delle intese stipulate;
- nelle aree interessate da alluvioni poco frequenti (aree P2), si devono applicare le limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia B delle norme del Titolo II del PAI e PAI

- Delta, ovvero le equivalenti norme di cui al PTCP avente valore ed effetto di PAI ai sensi delle intese stipulate;
- nelle aree interessate da alluvioni rare (aree P1), si devono applicare le limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia C delle norme del Titolo II del PAI (art. 31) e PAI Delta (articoli 11, 11bis, 11quater), ovvero le equivalenti norme di cui al PTCP avente valore ed effetto di PAI ai sensi delle intese stipulate.

A completamento di quanto indicato si richiamano anche l'art. 39 del PAI "Interventi urbanistici e indirizzi alla pianificazione urbanistica" e 11bis del PAI Delta "Disposizioni in materia di attività edilizia nelle Fasce A, B e C1", relativi ai territori delle fasce A e B ricadenti all'interno dei centri edificati ovvero dei territori urbanizzati.

Nelle more di adozione delle Varianti al PAI relative alle fasce fluviali previste nel PGRA secondo il programma predisposto dall'Autorità di Bacino del fiume Po da realizzare prioritariamente in quei sottobacini idrografici dove i quadri conoscitivi sono maggiormente aggiornati e completi o dove si sono verificati recenti eventi alluvionali (per le aste dei fiumi Secchia, Trebbia, Arda, Parma e Baganza, Nure), per le aree P3 e P2 ricadenti nei territori di pianura non già ricomprese nelle fasce fluviali A e B del PAI vigente ovvero dei PTCP aventi valore ed effetto di PAI si applicano le norme dell'art. 31, c. 4 e 5 del PAI, ovvero le equivalenti norme dei PTCP.

In tali casi, nelle aree urbanizzabili e da riqualificare soggette a POC/PUA ubicate nelle aree P3 e P2, nell'ambito della procedura di VALSAT di cui alla L.R. 20/2000 e s.m.i., la documentazione tecnica di supporto ai Piani operativi/attuativi deve comprendere uno studio idraulico di dettaglio che consenta di definire la compatibilità o meno della previsione con le criticità rilevate, in base al tipo di pericolosità e al livello di esposizione locali.

4. Reticolo Secondario Collinare - montano (RSCM)

4.1 Ambito di riferimento

Il Reticolo secondario collinare e montano (RSCM) è costituito dai corsi d'acqua secondari nei bacini collinari e montani e dai tratti montani dei fiumi principali.

Le disposizioni specifiche di cui al successivo punto si applicano alle aree P1, P2, P3 potenzialmente allagabili non ricomprese nelle delimitazioni di cui ai PTCP vigenti aventi valore ed effetto di PAI ai sensi delle intese stipulate.

4.2 Disposizioni specifiche

Per tale ambito specifico e per le corrispondenti aree a diversa pericolosità (P3, P2 e P1) rappresentate nella cartografia, il Progetto di Variante fornisce già riferimenti normativi precisi nell'art. 58. In coerenza con tali riferimenti, nelle more della definizione delle disposizioni regionali complete, che potranno eventualmente dettagliare ulteriormente specifici casi e situazioni, ad integrazione delle norme già assunte in sede di

intesa PAI - PTCP e di adeguamento dello strumento urbanistico, si chiarisce che:

- nelle aree interessate da alluvioni frequenti (aree P3), si devono applicare le limitazioni e prescrizioni stabilite dall'art. 9 del PAI, commi 5 e 7, rispettivamente per le aree Ee e per le aree Ca, ovvero le equivalenti norme di cui al PTCP avente valore ed effetto di PAI ai sensi delle intese stipulate;
- nelle aree interessate da alluvioni poco frequenti (aree P2), si devono applicare le limitazioni e prescrizioni stabilite dall'art. 9 del PAI, commi 6 e 8 rispettivamente per le aree Eb e per le aree Cp, ovvero le equivalenti norme di cui al PTCP avente valore ed effetto di PAI ai sensi delle intese stipulate;
- nelle aree interessate da alluvioni rare (aree P1), si devono applicare le limitazioni e prescrizioni stabilite dall'art. 9 del PAI, commi 6bis e 9 rispettivamente per le aree Em e per le aree Cn, ovvero le equivalenti norme di cui al PTCP avente valore ed effetto di PAI ai sensi delle intese stipulate.

A completamento di quanto sopra, si richiama, in quanto applicabile, l'art. 39 c.2 del PAI.

5. Reticolo Secondario di Pianura (RSP)

5.1 Ambito di riferimento

Il Reticolo secondario di pianura (RSP) è costituito dai corsi d'acqua secondari di pianura gestiti dai Consorzi di bonifica e irrigui nella medio - bassa pianura padana.

La perimetrazione delle aree potenzialmente allagabili è stata effettuata con riferimento agli scenari di alluvione frequente (P3) e poco frequente (P2) previsti dalla Direttiva.

Il metodo di individuazione delle aree soggette ad alluvioni è stato di tipo prevalentemente storico - inventariale e si è basato sugli effetti di eventi avvenuti generalmente negli ultimi 20-30 anni in quanto ritenuti maggiormente rappresentativi delle condizioni di pericolosità connesse con l'attuale assetto del reticolo di bonifica e del territorio.

A questa tipologia di aree si aggiungono limitate zone individuate mediante modelli idrologico - idraulici e aree delimitate sulla base del giudizio esperto degli enti gestori in relazione alla incapacità, più volte riscontrata, del reticolo a far fronte ad eventi di precipitazione caratterizzati da tempi di ritorno superiori (in media) a 50 anni (individuato come tempo di ritorno massimo relativo allo scenario P3). Stante le caratteristiche proprie del reticolo, nello scenario di alluvione poco frequente (P2), l'inviluppo delle aree potenzialmente allagabili, coincidente con gran parte dei settori di pianura dei bacini idrografici, ha carattere indicativo e necessita di ulteriori approfondimenti di tipo conoscitivo. Ne deriva che l'estensione delle aree interessate da alluvioni rare (P1) è ricompresa, di fatto, nello scenario P2.

Le alluvioni dovute ad esondazione del reticolo artificiale di bonifica, seppure caratterizzate da alta frequenza, presentano tiranti e velocità esigui che danno origine a condizioni di rischio medio (R2) e moderato/nullo (R1) e in casi limitati, prevalentemente situati in zone urbanizzate e insediate interessate da alluvioni frequenti, a condizioni di rischio elevato (R3).

La mitigazione delle condizioni di rischio per il patrimonio edilizio esistente si fonda su azioni di protezione civile ed eventualmente di autoprotezione e di protezione passiva.

Per quanto riguarda gli interventi edilizi nel seguito dettagliati si fa riferimento alle disposizioni specifiche sotto riportate.

5.2 Disposizioni specifiche

In relazione alle caratteristiche di pericolosità e rischio descritte nel paragrafo precedente, nelle aree perimetrate a pericolosità P3 e P2 dell'ambito Reticolo Secondario di Pianura, laddove negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica non siano già vigenti norme equivalenti, si deve garantire l'applicazione:

- di misure di riduzione della vulnerabilità dei beni e delle strutture esposte, anche ai fini della tutela della vita umana;
- di misure volte al rispetto del principio dell'invarianza idraulica, finalizzate a salvaguardare la capacità ricettiva del sistema idrico e a contribuire alla difesa idraulica del territorio.

Le successive indicazioni operative vanno considerate per il rilascio dei titoli edilizi relativi ai seguenti interventi edilizi definiti ai sensi delle vigenti leggi:

- a) ristrutturazione edilizia;
- b) interventi di nuova costruzione;
- c) mutamento di destinazione d'uso con opere.

Nelle aree urbanizzabili/urbanizzate e da riqualificare soggette a POC/PUA ubicate nelle aree P3 e P2, nell'ambito della procedura di VALSAT di cui alla L.R. 20/2000 e s.m.i., la documentazione tecnica di supporto ai Piani operativi/attuativi deve comprendere uno studio idraulico adeguato a definire i limiti e gli accorgimenti da assumere per rendere l'intervento compatibile con le criticità rilevate, in base al tipo di pericolosità e al livello di esposizione locali.

Nell'ambito dei procedimenti inerenti richiesta/rilascio di permesso di costruire e/o segnalazione certificata di inizio attività, si riportano di seguito, a titolo di esempio e senza pretesa di esaustività, alcuni dei possibili accorgimenti che devono essere utilizzati per la mitigazione del rischio e che devono essere assunti in sede di progettazione al fine di

garantire la compatibilità degli interventi con le condizioni di pericolosità di cui al quadro conoscitivo specifico di riferimento, demandando alle Amministrazioni Comunali la verifica del rispetto delle presenti indicazioni in sede di rilascio del titolo edilizio.

a. Misure per ridurre il danneggiamento dei beni e delle strutture:

- a.1. la quota minima del primo piano utile degli edifici deve essere all'altezza sufficiente a ridurre la vulnerabilità del bene esposto ed adeguata al livello di pericolosità ed esposizione;
- a.2. é da evitare la realizzazione di piani interrati o seminterrati, non dotati di sistemi di autoprotezione, quali ad esempio:
- le pareti perimetrali e il solaio di base siano realizzati a tenuta d'acqua;
 - vengano previste scale/rampe interne di collegamento tra il piano dell'edificio potenzialmente allagabile e gli altri piani;
 - gli impianti elettrici siano realizzati con accorgimenti tali da assicurare la continuità del funzionamento dell'impianto anche in caso di allagamento;
 - le aperture siano a tenuta stagna e/o provviste di protezioni idonee;
 - le rampe di accesso siano provviste di particolari accorgimenti tecnico-costruttivi (dossi, sistemi di paratie, etc);
 - siano previsti sistemi di sollevamento delle acque da ubicarsi in condizioni di sicurezza idraulica.

Si precisa che in tali locali sono consentiti unicamente usi accessori alla funzione principale.

- a.3. favorire il deflusso/assorbimento delle acque di esondazione, evitando interventi che ne comportino l'accumulo ovvero che comportino l'aggravio delle condizioni di pericolosità/rischio per le aree circostanti.

La documentazione tecnica di supporto alla procedura abilitativa deve comprendere una valutazione che consenta di definire gli accorgimenti da assumere per rendere l'intervento compatibile con le criticità idrauliche rilevate, in base al tipo di pericolosità e al livello di esposizione.

6. Aree Costiere Marine (ACM)

6.1 Ambito di riferimento

Le Aree costiere marine sono le aree costiere del mare Adriatico in prossimità del delta del fiume Po.

Le perimetrazioni riguardano le aree interessate dai fenomeni di inondazione marina e di trasporto di acqua e sabbia causati dall'azione concomitante di onda e alta marea (quest'ultima somma di fattori astronomici e meteorologici).

Le aree allagabili sono state delimitate utilizzando un modello di analisi di dati geografici, tenendo conto in particolare delle caratteristiche morfologiche del tratto di costa considerato. Le diverse altezze critiche, corrispondenti agli scenari di scarsa ($T \gg 100$ anni), media ($T_r 100$ anni) ed elevata probabilità ($T_r 10$ anni), sono state comparate con dati morfologici di dettaglio (rilievo lidar anno 2008), tenendo conto dello smorzamento e dei percorsi reali seguiti dall'acqua.

6.2 Disposizioni specifiche

Nelle more delle disposizioni definitive già citate e in coerenza con le disposizioni già emanate nella rimanente parte del territorio costiero regionale dalle Autorità di Bacino territorialmente competenti, nelle aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti (P3) o poco frequenti (P2), i Comuni provvederanno, nell'ambito delle procedure autorizzative di loro competenza in materia di interventi edilizi ed infrastrutturali, a richiedere l'adozione di specifiche misure di riduzione della vulnerabilità in funzione:

- delle caratteristiche del territorio e del relativo uso del suolo,
- del tipo di intervento e della destinazione d'uso prevista,
- del riferimento ai seguenti valori dell'elevazione totale della superficie del mare indicati dal PGRA per diversi scenari e relativi tempi di ritorno:
 - 1,50 m per Tempo di ritorno pari a 10 anni;
 - 1,80 m per Tempo di ritorno pari a 100 anni;
 - 2,50 m per Tempo di ritorno superiore a 100 anni.

7. Riferimenti

Per approfondire gli argomenti trattati relativi al Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), è possibile consultare le seguenti pagine:

<http://pianoalluvioni.adbpo.it/>

o, alternativamente:

<http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/suolo-bacino/sezioni/piano-di-gestione-del-rischio-alluvioni/piano-gestione-del-rischio-alluvioni>

ove è possibile ripercorrere le tappe del percorso svolto (convegni, incontri, seminari tecnici, etc), consultare la normativa specifica, prendere visione dei documenti tecnici di riferimento (relazioni tecniche relative alle metodologie di predisposizione delle mappe, etc) e, in particolare, consultare il PGRA, il Rapporto Ambientale VAS e la VINCA, approvati in sede di Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po in data 3 marzo 2016.

La cartografia consistente nelle mappe della pericolosità, degli elementi esposti e del rischio di alluvioni predisposta per ciascuno degli ambiti analizzati (RP, RSCM, RSP, ACM, v. Paragrafo 1), approvata, ai fini degli adempimenti comunitari successivi, in data 22 dicembre 2013 in sede di Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po e consegnata alla Commissione Europea ai fini del Reporting entro il 22 marzo 2014, è consultabile alla pagina:

<http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/suolo-bacino/sezioni/piano-di-gestione-del-rischio-alluvioni/cartografia>
a partire dalla quale è possibile:

- accedere all'applicativo Moka che consente di visualizzare le mappe predisposte per l'intero territorio regionale (bacini del fiume Po, del fiume Reno, bacini regionali romagnoli e del Marecchia-Conca) in modalità interattiva;
- consultare e scaricare le mappe in formato .pdf, anche tramite l'apposito elenco per Comuni.

I layer vettoriali completi (pericolosità, elementi esposti e rischio) e relativi database, inoltre, tagliati sui confini comunali, possono essere scaricati in formato .shp seguendo la seguente procedura:

- 1) Digitare la stringa http://geo.regione.emilia-romagna.it/gstatico/documenti/direttiva_2007_60/comuni/
- 2) Aggiungere (di seguito) il codice istat del Comune di specifico interesse, seguito dall'estensione .zip
- 3) Collegarsi al link ottenuto seguendo i passaggi 1 e 2 e scaricare la cartella zippata contenente i tematismi vettoriali.

Segue un esempio per il Comune di Torrile:

- 1) Digitare la stringa http://geo.regione.emilia-romagna.it/gstatico/documenti/direttiva_2007_60/comuni/
- 2) Aggiungere (di seguito) il codice istat del Comune specifico (Torrile nell'esempio): 34041
seguito dall'estensione .zip
- 3) Il link completo che si ottiene è il seguente:
http://geo.regione.emilia-romagna.it/gstatico/documenti/direttiva_2007_60/comuni/34041.zip
- 4) Collegarsi al link ottenuto e scaricare la cartella zippata contenente i tematismi vettoriali.

Comune	Codice	Link da cui è possibile scaricare i dati
--------	--------	--

	ISTAT	
Torrile	34041	http://geo.regione.emilia-romagna.it/gstatico/documenti/direttiva_2007_60/comuni/34041.zip

Nella cartella compressa sono contenuti gli strati vettoriali e il data frame del progetto .mxd, salvati in versione 9.3 del programma ArcGis e restituiti nel sistema di riferimento ETRS89 UTM32N.

Nel caso si rinvenga la necessità di effettuare la conversione del sistema di coordinate si fornisce il seguente ulteriore link al geoportale della Regione Emilia-Romagna, nel quale sono disponibili i grigliati di trasformazione:

http://geoportale.regione.emilia-romagna.it/it/services/servizi%20tecnici/servizio-di-conversione?set_language=it

Per una più agevole decodifica dei dati in formato vettoriale, si invita a scaricare il documento "Allegato_specifiche_mappe.pdf" dalla pagina:

<http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/suolo-bacino/sezioni/piano-di-gestione-del-rischio-alluvioni/cartografia>

Al fine, inoltre, di avere traccia dei Comuni/Enti che hanno utilizzato la procedura sopra indicata e del materiale scaricato, in attesa di poter disporre di un formulario on-line specifico, si invitano gli Enti a darne comunicazione alla casella di posta: direttivaalluvioni@regione.emilia-romagna.it, specificandone la motivazione.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2016/1405

data 27/07/2016

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

omissis

L'assessore Segretario: Corsini Andrea

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza